

## Misure anticrisi

### L' AUMENTO di 100 EURO PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Ormai da alcuni giorni, oltre a leggerlo sui giornali, si sente parlare nei telegiornali o nei talk show, - da commentatori, giornalisti o dallo stesso ministro dell'Economia Gualtieri o dal Presidente del Consiglio Conte - di un **aumento economico di 100 euro mensili sulla retribuzione dei dipendenti pubblici e privati**.

In realtà, la definizione data dalla norma istitutiva di questo beneficio (*l'articolo 63 del Decreto-Legge 5/2/2020, n. 3, convertito con Legge 2 aprile 2020, n.21*) lo presenta come **"trattamento integrativo" corrisposto per diminuire il "carico fiscale"** sui lavoratori dipendenti. Tradotto in parole povere possiamo intenderlo così: *"caro lavoratore, io Stato ti regalo 100 euro, così ti aiuto a pagare le trattenute Irpef sul tuo stipendio che sono versate all'Erario ogni mese dal tuo datore di lavoro"*.

#### COME FUNZIONA IL BENEFICIO AI LAVORATORI

Se per curiosità si vuole misurare, in maniera molto semplice, l'effetto pratico del beneficio dei 100 euro, in relazione al *carico fiscale* sulla retribuzione percepita dal lavoratore, bisogna farsi una domanda: che percentuale di imposta Irpef grava su uno stipendio lordo? Quanto rimane di stipendio netto?

- Prima della corresponsione dei 100 euro, se, ad esempio, il lavoratore aveva uno stipendio lordo di euro 2.000 e pagava 400 euro di imposta, al lavoratore rimanevano 1.600 euro netti, pari all'80% della retribuzione lorda (1.600/2.000). Di conseguenza, il *carico fiscale* sopportato dal lavoratore era del 20%.
- Con l'attuazione della misura anticrisi dei 100 euro, lo stipendio lordo rimane di euro 2.000, sempre con 400 euro di imposta, ma al lavoratore vengono corrisposti i 100 euro in più del *trattamento integrativo* e, quindi, gli rimangono in busta paga 1.700 euro netti, pari all'85% della retribuzione lorda (1.700/2.000). Pertanto, con l'attuazione della misura anticrisi dei 100 euro, il *carico fiscale* sopportato dal lavoratore scende, nel nostro esempio, dal 20% al 15%.

Ma è esatto dire che il beneficio è di 100 euro per tutti i lavoratori e viene erogato con le stesse modalità?

Purtroppo, non spetta a tutti, non in ugual misura e non con le stesse modalità di erogazione! Come sempre le norme fiscali, anche se a favore dei contribuenti, vanno lette attentamente e con pazienza.

#### I BENEFICIARI

Il beneficio, previsto dal D.L 3/2020, spetta ai lavoratori con redditi da lavoro dipendente e/o con redditi assimilati a lavoro dipendente.

Non spetta ai pensionati, ai lavoratori con redditi da gettoni per l'esercizio di pubbliche funzioni, da indennità parlamentare, ai titolari di redditi professionali e ai redditi prodotti da titolari di partita IVA in forma autonoma o di impresa.

## I LIMITI DI REDDITO

- **Per i redditi fino a 28.000 euro**, spettano 100 euro mensili a partire da Luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. L'importo di 100 euro sarà erogato direttamente dal datore di lavoro che recupererà lo stesso diminuendo di pari importo le ritenute mensili Irpef, da lui trattenute ordinariamente ai dipendenti e che è tenuto a versare all'erario in qualità di sostituto d'imposta.
- **Per i redditi da 28.001 euro fino a 35.000 euro**, spetta una detrazione mensile sul reddito di 80 euro mensili fino al 31 dicembre 2020.
- **Per i redditi da 35.001 euro fino a 40.000 euro**, spetta la detrazione fiscale mensile sul reddito di 80 euro, decrescente fino a zero euro, fino al 31 dicembre 2020.

Per le ultime due fasce di reddito in cui il beneficio è corrisposto sotto forma di detrazione il significato pratico è che, anziché avere una corresponsione diretta dell'importo del beneficio, si pagano meno imposte di pari importo su base mensile e/o annuale.

## RAFFRONTO FRA I NUOVI BENEFICI E IL BONUS "80 EURO" EROGATO DAL GOVERNO RENZI

In riferimento alla erogazione del nuovo trattamento integrativo dei 100 euro da parte del datore di lavoro, è doveroso parlare di un antefatto che completa la comprensione e la reale portata della misura anticrisi per i lavoratori, attuata dal Governo a partire dal 1° luglio.

Nel 2014, l'allora governo Renzi, istituì un Bonus di 80 euro - corrisposto ai lavoratori fino alla mensilità di Giugno 2020 - per i redditi da 8.175 euro a 26.000 euro (*tra 24.000 e 26.000 euro l'importo di 80 euro era decrescente fino a zero*).

Questo Bonus può essere considerato antesignano all'attuale *trattamento integrativo* in quanto, ancorché sostituito dalla nuova misura integrativa anticrisi in vigore dal 1° luglio 2020, continuerà ad essere realmente erogato ai lavoratori. In alcuni casi, sarà assorbito in parte del beneficio dei 100 euro *nominali* del nuovo *trattamento integrativo*.

Per chiarire meglio ciò che è successo fino a giugno 2020 e cosa succederà da luglio 2020 può aiutarci la tabella che segue:

FASCE DI REDDITO	BONUS RENZI (in €)	NUOVO BENEFICIO (in €) in busta paga dal 1° LUGLIO
0 - 8.174	ZERO	100 (di cui 80 fino a giugno 2020)
8.175 - 24.000	80	20+(80 dal Bonus Renzi)
24.001 - 26.000	Decresce fino a "0"	100 meno il Bonus Renzi già percepito
26.001 - 28.000	ZERO	100
28.001 - 35.000	ZERO	80 come detrazione dal reddito
35.001 - 40.000	ZERO	80 decrescente fino a "0" come detrazione dal reddito

Leggendo la tabella appare evidente che, nel nostro paese, ogni nuova norma, specie in campo fiscale, non è semplice come viene annunciata, ma va ponderata e compresa sulle casistiche reali che fa scaturire la sua applicazione.

Certo, una iniziativa politica volta alla revisione generale delle norme fiscali, verso una loro generale semplificazione, non sarebbe una brutta cosa, anzi!

Tornando alla tabella, ad uno scrupoloso osservatore viene subito all'attenzione che la nuova norma del *trattamento integrativo*, in vigore dal 1° luglio, ha beneficiato degli interi 100 euro solo i redditi fino a 8.174 euro e quelli compresi tra 26.000 euro e 28.000 euro.

Per i redditi da 8.175 euro a 24.000 euro il guadagno reale è di solo 20 euro (*cioè la differenza tra i nuovi 100 euro e i vecchi 80 euro del governo Renzi già percepiti dal 2014*) e per i redditi tra 24.000 e 26.000 euro il guadagno è meno di 100 euro, in relazione alla differenza tra gli stessi 100 euro e l'importo già percepito dal 2014 con le regole del precedentemente bonus Renzi.

Infine, la nuova misura anticrisi, applicata in forma di detrazione, è pari a 80 euro da 28.000 a 35.000 euro e poi decresce fino a zero per i redditi da 35.000 a 40.000 euro.

Riepilogando, facendo un confronto con il precedente Bonus Renzi, **le novità sostanziali** - introdotte dal nuovo *trattamento integrativo* che diminuisce il *carico fiscale* dei lavoratori dipendenti - **sono quattro**:

1. La prima è che, con un intervento legislativo successivo al DL 3/2020 istitutivo dei 100 euro, **anche ai redditi fino a 8.174 euro** è stato esteso il vecchio bonus Renzi da 80 euro fino al 30 giugno 2020 e introdotto il diritto al nuovo *trattamento integrativo* dei 100 euro dal 1° luglio 2020.  
Tale fascia di reddito era esclusa dagli 80 euro introdotti nel 2014 ed è stata compresa dal legislatore nel vecchio e nel nuovo beneficio a seguito delle conseguenze, sui redditi dei lavoratori dipendenti interessati, create dall'emergenza COVID-19 (*articolo 128 del Decreto-Legge n. 34 del 19/5/2020*).
2. La seconda novità è la **revisione dell'importo del precedente bonus Renzi**, aumentato da 80 a 100 euro per la fascia di reddito tra 8.175 euro e 26.000 euro.
3. La terza novità è che il ***trattamento integrativo* di 100 euro** dal 1° luglio è **erogato anche ai redditi da 26.000 a 28.000 euro**, precedentemente non considerati nel Bonus Renzi.
4. La quarta novità è il **beneficio della detrazione di 80 euro per i redditi da 28.000 euro a 40.000 euro**, nelle modalità sopra descritte e precedentemente non prevista nel Bonus Renzi.

Per concludere, è utile precisare che la temporalità delle nuove detrazioni (*punto 4*), indicata dal legislatore fino al 31 dicembre 2020, è sicuramente un lasso di tempo breve, ma questa durata limitata deve essere foriera del varo, entro l'anno, della tanto attesa riforma generale del sistema fiscale che assorbirebbe il beneficio in questione.

**5 luglio 2020**

**Giuseppe Gasparini**  
**Esperto di normativa fiscale.**